

Affidamento n.

**CONVENZIONE
TRA**

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (di seguito denominata AVEPA) con sede in Padova via N. Tommaseo n. 67/C, CF 90098670277 indirizzo PEC protocollo@cert.avepa.it, nella persona di Fabrizio Stella nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, nominato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2030 del 6 dicembre 2016

E

il **Centro autorizzato di assistenza agricola** (di seguito denominato CAA)
_____ con sede in _____, via _____
n. _____, CF _____ indirizzo PEC _____,
nella persona di _____ nella sua qualità di rappresentante legale

VISTO

- a) il decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154, così come modificato dal decreto legislativo 116 del 4 ottobre 2019;
- b) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008, recante "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale";
- c) il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449" ed il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173", che disciplinano l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN, e la struttura ed i contenuti del fascicolo aziendale;
- d) l'art.13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

modifiche, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;

- e) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
- f) il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- g) il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- h) il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il reg. (CE) 637/2008 del Consiglio e il reg. (CE) 73/2009 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- i) il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- j) il regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- k) il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- l) il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- m) il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- n) il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il reg. (CE) 885/2006;
- o) il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- p) il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (di seguito GDPR) che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto dei dati personali;
- q) la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche recante "Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile";
- r) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- s) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, recante "Codice dell'amministrazione digitale", che, al capo VIII (artt.72 - 87), disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

- t) la legge 6 aprile 2007, n. 46, e successive modifiche, che prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria;
- u) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 ottobre 2005, recante l'individuazione delle funzioni assegnate all'AGEA nella sua qualità di soggetto responsabile della gestione del SIAN ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del d.lgs. 99/2004 e successive modifiche;
- v) la legge 11 novembre 2005, n. 231, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", con la quale è affidato all'AGEA il coordinamento e la gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), da attuarsi mediante la costituzione di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria (la SIN Spa);
- w) l'articolo 3 della legge 11 novembre 2005, n. 231, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari" che istituisce il registro nazionale dei titoli;
- x) la legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche, che prevede che le richieste di contributi agricoli presentate agli organismi pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l'aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso;
- y) la legge 24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, comma 66, "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che prevede che gli organismi pagatori siano autorizzati in sede di pagamento degli aiuti comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;
- z) la legge 9 aprile 2009, n. 33, che all'articolo 8-ter disciplina l'istituzione del Registro nazionale dei debiti e le attribuzioni in materia in capo all'AGEA;
- aa) il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni che ha disciplinato la materia relativa agli accertamenti antimafia;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

- bb) la legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, con particolare riferimento all'art. 14 ed all'art. 25;
- cc) la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese con particolare riferimento all'art. 18 recante la disciplina dell'Amministrazione aperta;
- dd) il Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 3482 del 26 maggio 2015;
- ee) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, n. 6513, disposizioni nazionali di applicazione del reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive norme nazionali di attuazione della riforma della PAC 2014-2020;
- ff) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n. 162 del 12 gennaio 2015;
- gg) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 relativo alla attuazione della PAC 2014-2020;
- hh) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015, recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della PAC 2014;
- ii) il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che annualmente disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- jj) la circolare dell'AGEA prot. 99157 del 20/12/2018 avente per oggetto le modalità di accertamento dello status agricoltore attivo ai sensi del DM 7 giugno 2018 n. 5465, modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839 e le eventuali successive integrazioni;

CONSIDERATO CHE

1. ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio n. 1306/2013 e dell'Allegato I del regolamento (UE) della Commissione n. 907/2014, l'Organismo pagatore può "delegare" l'esecuzione dei compiti ad essi affidati eccezion fatta per il pagamento degli aiuti comunitari. In caso di delega:
 - a) l'organismo pagatore è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
 - b) l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

- c) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'Organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
 - d) l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica "i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione";
2. la delega di cui al reg. (UE) 1306/2013 deve essere esercitata secondo le disposizioni di cui all'allegato 1, punto C.1, del reg. (UE) 907/2014;
 3. ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modifiche, il CAA può svolgere le attività delegate di servizio sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori;
 4. l'aggiornamento del Sistema integrato di gestione e controllo (di seguito SIGC) ed in particolare del fascicolo aziendale, integrato con i dati di cui all'art. 67, reg. (UE) 1306/2013, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 99/2004, può essere effettuato, oltre che dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del d.p.r. 503/1999, anche dai Centri di assistenza agricola, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162;
 5. l'art. 17 (2) del reg. (UE) n. 809/ 2014 stabilisce un regime di progressiva utilizzazione degli strumenti geospaziali;
 6. per assicurare la coerenza e l'omogeneità delle modalità di aggiornamento del SIGC è necessario assicurare regole comuni, valide per l'intero territorio regionale e nazionale;
 7. al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni e dei dati del SIAN e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l'Organismo pagatore predispone, sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati, ivi compresi i CAA, si impegnano ad adottare e rispettare;
 8. il CAA _____, è riconosciuto con il provvedimento n. _____ del _____, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008;
 9. il CAA opera sul territorio unicamente attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel suddetto provvedimento, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA stesso ai sensi della presente convenzione e presso le quali operano gli operatori di cui all'art. 7 del d.m. 27 marzo;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

10. il CAA è, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 74/2018 responsabile “della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati nel fascicolo aziendale”;
 11. l'AVEPA ritiene di individuare degli accorgimenti nell'allegato A1 - “Misure di sicurezza del sistema informativo” che i CAA, e le società di servizio ad essi collegate, devono adottare per garantire integrale e sicuro utilizzo delle applicazioni web dell'AVEPA;
- tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Premesse e definizioni

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
 - *Fascicolo aziendale*: il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. 503/1999 e descritto all'articolo 3 del d.m. del 12 gennaio 2015, n. 162;
 - *CAA*: il soggetto rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modifiche;
 - *Sedi (strutture) operative (SO)*: le strutture, riconosciute con provvedimento della Regione competente per sede legale, mediante le quali il CAA svolge le proprie attività; presso le strutture operative sono disponibili gli archivi cartacei, sono installate le apparecchiature necessarie all'espletamento dei compiti affidati al CAA con la presente convenzione, dettagliati negli appositi Manuali procedurali di settore e nelle circolari/istruzioni operative di campagna;
 - *Mandato*: mandato scritto del produttore al CAA, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modifiche;
 - *Manuali procedurali di settore*: documenti normativi di dettaglio, in primis il Manuale del fascicolo aziendale, con le procedure e le indicazioni che gli operatori del CAA sono tenuti a seguire e rispettare nello svolgimento delle attività delegate per tramite della presente convenzione.

Articolo 2

Compiti del CAA

1. Al CAA sono delegate, ai sensi del reg. (UE) 907/2014 citato in premessa, l'acquisizione delle informazioni per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, la conservazione, custodia e aggiornamento dei fascicoli aziendali, i cui dati confluiscono nel SIAN, nel rispetto

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, e nelle circolari/istruzioni operative di campagna definite dall'Organismo pagatore. Il fascicolo aziendale è il presupposto per la richiesta e l'elemento base per il controllo propedeutico al pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, nonché per gli altri procedimenti di settore.

2. Ai fini della gestione del fascicolo, il CAA opera secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
3. Il fascicolo aziendale contiene tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) di cui all'articolo 68 del reg. (UE) 1306/2013. Il fascicolo informatico contiene altresì le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del d.m. 12 gennaio 2015, n. 162, comprese quelle riferite al Registro nazionale titoli e agli albi a cui l'azienda può essere iscritta.
4. Per gestione del fascicolo aziendale s'intende la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo cartaceo e la conseguente validazione formale dei dati inseriti o modificati nell'archivio informatico, che rappresenta riferimento obbligatorio per tutti i procedimenti inerenti il settore agricolo. La gestione del fascicolo aziendale prevede, per ciascuna operazione, il tracciamento del soggetto, che ha eseguito le attività di controllo formale previste nel successivo paragrafo 5 per la validazione delle informazioni immesse nei sistemi e quelle riscontrate nelle dichiarazioni e nei documenti resi dai produttori. Il gestore (CAA o AVEPA) deve curare anche la conservazione del fascicolo cartaceo contenente i documenti attestanti le informazioni immesse.
5. Rientrano tra le attività delegate con la presente convenzione:
 - a) assicurare l'identificazione univoca del produttore mandante, ai fini del pieno rispetto del paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 68 del reg. (UE) 1306/2013, indispensabile per l'accettazione e la registrazione nei sistemi delle domande di aiuto e/o dichiarazioni dallo stesso presentate;
 - b) accertare che sulle domande di aiuto e/o dichiarazioni acquisite per il tramite dei CAA all'uopo delegati dall'agricoltore, nonché sulle schede di validazione del fascicolo, ai fini della presentazione da parte dello stesso, sia apposta la sottoscrizione autografa da parte del produttore mandante, anche con firme elettroniche a norma;
 - c) acquisire e verificare la conformità formale dei titoli di conduzione al fine della costituzione e/o dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'AVEPA nelle proprie circolari/istruzioni operative;

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

- d) acquisire secondo le modalità definite dall'AVEPA, la documentazione necessaria per la gestione degli adempimenti connessi alla nuova normativa in materia di antimafia e di verifica della sussistenza dei requisiti di agricoltore attivo;
 - e) acquisire le domande e le dichiarazioni afferenti ai procedimenti di cui all'allegato A2 "Settori di intervento";
 - f) provvedere alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), di ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dall'intestatario del fascicolo aziendale, incluse quelle relative alla presentazione delle domande di aiuto, dichiarazioni, attività di modifica ed accesso a registri ed albi nel rispetto delle disposizioni dall'AVEPA, comprese circolari/istruzioni operative di campagna;
 - g) provvedere alla custodia presso le strutture operative della documentazione prodotta nel fascicolo, ivi compresa quella afferente alle domande e/o dichiarazioni acquisite per il tramite del CAA;
 - h) provvedere alla tracciatura di tutte le attività amministrative svolte, nonché alla verifica della correttezza delle attività svolte dai singoli operatori delle sedi operative, da parte di un responsabile di livello superiore, mediante apposite *checklist* messe a disposizione dall'AVEPA;
 - i) provvedere alla stampa e sottoscrizione della scheda di validazione quale attestazione della presenza, completezza e conformità formale dei documenti da inserire nei fascicoli dei produttori e nelle domande di aiuto e/o dichiarazioni, nonché garantire la perfetta identità dei dati registrati negli appositi applicativi rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalle procedure dell'AVEPA;
 - j) provvedere alla corretta e tempestiva informazione al produttore delle comunicazioni e decisioni dell'AVEPA;
 - k) supportare i produttori nella risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate dal sistema di gestione e controllo.
6. Le attività di cui al presente articolo sono garantite senza alcun onere finanziario a carico del produttore.

Articolo 3

Mandato

1. Ai fini della costituzione, custodia, aggiornamento e gestione del fascicolo aziendale, il CAA opera sulla base di uno specifico mandato esclusivo sottoscritto dal produttore, rilasciato ai

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e successive modifiche.

2. Il mandato è valido fino a revoca da parte del produttore o rinuncia da parte del CAA. Tuttavia, per esigenze di natura gestionale la revoca/rinuncia del mandato, ancorché anteriore, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
3. Nei casi di revoca da parte del produttore (mandante) o di rinuncia del CAA (mandatario) del mandato, il nuovo mandatario si impegna a completare gli adempimenti a favore del produttore, relativi a tutti i procedimenti amministrativi pendenti collegati al fascicolo, fino ad avvenuta conclusione degli stessi.

Il nuovo CAA mandatario non è responsabile dell'inserimento di titoli di conduzione da parte del CAA precedente ancorché i suddetti titoli siano in corso di validità al momento della presa in carico del fascicolo. Resta tuttavia l'obbligo, per il nuovo CAA mandatario, di verificare tempestivamente, e comunque prima della presentazione della prima istanza per conto del nuovo mandante, la conformità e l'idoneità della documentazione che, al momento di acquisizione del mandato, sia ancora funzionale allo svolgimento dei procedimenti di qualsiasi natura con le PA. Qualora gli atti non siano reperibili nel fascicolo trasmesso, il nuovo CAA è tenuto a richiederne copia al precedente mandatario ed in subordine al mandante.

4. Nel mandato il CAA provvede a fornire ai produttori l'informazione relativa alla titolarità del trattamento dei dati.

L'AVEPA è titolare del trattamento dei dati per tutte le operazioni di assegnazione dei benefici e per le attività istruttorie collegate, oggetto della presente convenzione, mentre il CAA è per queste operazioni responsabile.

5. Il mandato è disciplinato secondo quanto definito nel Manuale per la gestione del fascicolo adottato con decreto del Direttore dell'AVEPA.

Articolo 4

I requisiti di capacità operativa

1. I CAA per sottoscrivere la presente convenzione devono essere in possesso dell'autorizzazione a centro autorizzato di assistenza agricola rilasciata dalla Regione ai sensi dell'art. 9 del Decreto MIPAAF del 27 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni. (REVISIONE 26 11 2019 Regione).

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

Articolo 5

Obblighi del CAA

1. Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega, da parte dell'AVEPA, dei compiti di cui all'articolo 2.
2. Il CAA, pertanto, in osservanza di quanto disposto all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 in materia di delega, per quanto applicabile ai compiti delegati, conferma esplicitamente all'AVEPA che è in grado di espletare i compiti connessi ad esso delegati, inizialmente in fase di stipula della presente convenzione e, annualmente, nella relazione finale (entro il 30 aprile).
3. Il CAA, sulla base delle vigenti disposizioni regionali, ha l'obbligo di acquisire 1.000 mandati da parte di soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole del Settore Primario. L'AVEPA provvede a verificare tale requisito alla data del 1° gennaio di ogni anno di validità della presente convenzione. L'AVEPA comunica al CAA la perdita del requisito e sospende l'erogazione delle quote di compenso spettanti al CAA. In caso di mancato ripristino del requisito entro il termine di sessanta giorni, il rapporto contrattuale si intende risolto.
Nel caso di risoluzione della presente convenzione per perdita del requisito sopra richiamato, il CAA si impegna alla conclusione della gestione delle pratiche in corso, nonché alla restituzione all'AVEPA dei fascicoli aziendali, in originale, fatta salva l'individuazione da parte dei produttori interessati di un nuovo CAA quale gestore del proprio fascicolo. Il CAA si impegna con identiche modalità nel caso cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività, etc.
4. Il CAA, per consentire l'offerta di servizi di qualità, si impegna ad avere per ciascuna sede operativa un numero di operatori tali da garantire un ottimale rapporto operatore/utente che viene individuato in un numero massimo di 700 fascicoli attivi per operatore. Nel caso in cui a seguito di verifica si riscontrasse che il rapporto è stato superato, il CAA deve provvedere al ripristino del rapporto provvedendo, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, a inserire nella struttura un nuovo operatore o a spostare i fascicoli in eccesso in altra struttura operativa.
5. Il CAA svolge i compiti di cui all'articolo 2 garantendo:
 - modalità e tempi di conservazione ed archiviazione dei documenti secondo le indicazioni contenute nei Manuali procedurali e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza materiale e la possibilità, da parte dei competenti enti e organismi dell'Unione Europea, del MIPAAF, dell'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 9 del reg. (UE) 1306/2013, dell'Organismo di coordinamento e dell'AVEPA, di acquisire, gli originali e/o copia di tutti gli atti; normalmente è previsto un preavviso di due giorni lavorativi per la

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

consegna della documentazione che deve essere conservata nelle SO del CAA abilitate dalla regione competente;

- la riservatezza delle informazioni acquisite nel Sistema informativo dell'AVEPA, avendo cura di individuare e rendere pubblici gli incaricati del trattamento dei dati presso le sedi operative, nonché il responsabile del trattamento; a tal fine il CAA deve adottare le misure minime di sicurezza di cui all'allegato A1 al presente documento e che saranno oggetto di apposita verifica;
- la verifica congiunta con l'agricoltore dei dati nel Sistema informativo;
- il recepimento delle disposizioni dei manuali procedurali di attuazione - pubblicati nel sito web dell'AVEPA - per la gestione (costituzione, aggiornamento, conservazione) dei fascicoli aziendali e per l'acquisizione e gestione delle domande riferite ai Settori di cui all'allegato A2 "Settori di intervento", assicurando il rispetto delle scadenze previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione osservando, oltre a quanto stabilito nel presente atto, quanto specificato nei manuali procedurali predisposti dai settori competenti dell'AVEPA, nonché le specifiche tecniche ed informatiche fornite dalla stessa.

6. Il CAA si impegna a comunicare alla Regione del Veneto, entro 15 giorni dall'assunzione del relativo atto autorizzativo da parte della regione competente, le eventuali variazioni delle sedi legale ed operative, delle eventuali società di servizi convenzionate con il CAA, dei nominativi del responsabile tecnico, dei responsabili informatico e delle SO, oltre ad ogni altra modifica di carattere organizzativo e non. I responsabili di SO attestano all'AVEPA la corretta esecuzione degli adempimenti e il corretto operato, a pena di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile, delle SO e delle eventuali società di servizi. In mancanza di tale comunicazione sarà considerato responsabile il firmatario del presente atto convenzionale.
7. Il CAA si impegna ad adottare e a tenere aggiornato e a consegnare all'OP, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, un mansionario che individui compiti e responsabilità attribuiti a ciascun ruolo operante nelle SO, con particolare attenzione al rispetto della separazione delle funzioni.
8. Il CAA si impegna a dotare ciascuna SO delle apparecchiature e dei dispositivi idonei ad assicurare il collegamento telematico con il sistema informativo dell'AVEPA adeguandoli, quando necessario, alle esigenze connesse al processo di digitalizzazione e dematerializzazione del fascicolo e delle domande. Inoltre, non appena necessario all'esecuzione delle attività, ogni responsabile di SO del CAA dovrà essere dotato di firma digitale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

9. Al fine di garantire la reperibilità delle aziende agricole utenti, il CAA deve inserire il cellulare e almeno uno dei recapiti tra mail e posta elettronica certificata (PEC) delle aziende stesse. Cellulare e e-mail vanno inserite all'interno della scheda anagrafica del fascicolo aziendale, mentre la PEC all'interno della scheda INFO CCIAA, qualora tale informazione non sia stata già acquisita direttamente dalla Camera di Commercio tramite l'apposita funzionalità.
10. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelle degli Organismi pagatori, nell'ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei fascicoli, questi dovranno essere integrati con i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato o direttamente messi a disposizione del CAA dalla pubblica amministrazione competente, laddove non sia possibile per l'AVEPA reperirle in modalità telematica; dovrà essere altresì conseguentemente aggiornato il fascicolo elettronico.
11. Il CAA si obbliga a rendere disponibile e consultabile per gli utenti, al momento dell'acquisizione del mandato, la Carta dei Servizi contenente le condizioni soggettive e oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami all'AVEPA, in ordine ad eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.
12. Il CAA si obbliga a informare i produttori sul sistema dei controlli previsti ai sensi del reg. (UE) 1306/2013 e sulle eventuali sanzioni a carico dei produttori stessi, nonché sulle conseguenze previste dalle norme comunitarie e nazionali in caso di dichiarazioni non veritiere o erronee.
13. Il CAA si impegna, per il tramite dei propri operatori, ad illustrare ai produttori l'informativa sul trattamento dei dati personali presente nel sito dell'AVEPA, richiamata all'art. 21 della presente convenzione, e a segnalare agli stessi che, con la sottoscrizione delle domande di aiuto, dichiarano di aver preso atto dell'informativa e di esserne a conoscenza.
14. Il CAA adotta adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del GDPR.
15. Il CAA predispone e aggiorna, in tutte le sedi operative, l'inventario dei beni che contengono dati, utilizzati in attuazione della convenzione con l'AVEPA, l'elenco dei software utilizzati, l'elenco degli amministratori di sistema e le procedure per garantire la sicurezza dei dati di cui all'allegato A1, garantendo la loro diffusione.

Tale documentazione verrà a messa a disposizione su richiesta dell'AVEPA, che si riserva di effettuare dei controlli a campione sull'effettiva implementazione delle misure di cui all'allegato A1.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

16. Le informazioni registrate nel fascicolo aziendale restano utilizzabili dal produttore titolare del fascicolo, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica amministrazione.
17. Nel rispetto dell'art. 8 del d.m. 27 marzo 2008 e successive modifiche il CAA si impegna a far compilare dai propri collaboratori, una dichiarazione di sussistenza/non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi secondo la modalità descritta dettagliatamente nel Manuale del fascicolo aziendale alla quale si rinvia. Il CAA inserisce e aggiorna le situazioni di conflitto nell'applicativo
18. Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, il CAA avente sede legale in Veneto trasmette alla propria regione la documentazione di cui all'articolo 7, comma 5, del d.m. 27 marzo 2008 e riporta gli estremi di tale invio nella relazione finale (scadenza 30 aprile). I rimanenti CAA devono indicare, nell'ambito della relazione finale gli estremi dell'invio alla regione di competenza presso la quale l'AVEPA potrà acquisirne copia; in alternativa i CAA possono allegare copia della documentazione di cui all'art. 7 comma 5 del d.m. 27 marzo 2008 alla relazione finale. Il mancato rispetto di quanto previsto sopra determinerà la risoluzione di diritto della presente convenzione a seguito della revoca dell'autorizzazione.
19. Il CAA garantisce inoltre l'aggiornamento nel DB regionale delle informazioni relative alle sedi, agli operatori in servizio ed ai responsabili delle SO.
20. Il CAA deve dotarsi e tenere aggiornato un proprio sito web per garantire il flusso comunicativo con i propri utenti e, più in generale, con il pubblico di riferimento; sul sito web deve infatti rendere disponibile le caratteristiche delle proprie strutture centrali e periferiche, in conformità a quanto previsto in via convenzionale, informando gli utenti in merito agli orari di funzionamento degli uffici - centrali e periferici - e degli addetti applicati alle singole strutture.
21. Nello svolgimento delle attività delegate, il CAA al fine di garantire l'operatività delle proprie strutture operative in conformità del reg. (UE) 907/2014, assicura:
 - la separazione degli incarichi secondo le modalità previste nelle procedure definite dall'OP;
 - le procedure scritte;
 - l'uso di *checklist*, secondo le modalità previste nelle procedure definite dall'OP;
 - gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati;
 - monitoraggio continuo, anche con l'adozione di un apposito sistema di audit, sulle strutture periferiche e sulle attività svolte ai sensi della presente convenzione.
22. Il CAA si impegna a rendicontare le proprie attività in una relazione annuale, trasmessa all'OP a mezzo PEC entro il 30 aprile dell'anno successivo, redatta secondo il modello predisposto dall'Agenzia.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

23. Il CAA, nella persona del responsabile tecnico, garantisce l'attività di coordinamento rivolta a tutte le SO afferenti al CAA, inclusa la celere e capillare diffusione delle comunicazioni e delle indicazioni operative, sollevando l'AVEPA dall'onere di trasmettere comunicazioni alle singole strutture; la mancata presenza del referente tecnico, o di un suo delegato, ad almeno l'80% delle riunioni di coordinamento convocate dall'OP, comporterà l'applicazione di una penale così come previsto all'art. 9 punto 16 della presente convenzione.
24. Il CAA si impegna a divulgare in tutte le SO le informazioni ed i manuali/circolari che devono essere applicati dando evidenza all'OP delle modalità e dei tempi per la loro comunicazione.
25. Il CAA si impegna a recepire tutte le modifiche adottate dall'AVEPA riguardanti le procedure, in relazione a modifiche normative e, soprattutto, a possibili sviluppi tecnologici.

Articolo 6

Impegni dell'AVEPA

1. L'AVEPA, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, rende disponibili al CAA i servizi informatici e di utilità volti a supportare le attività svolte nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2.
2. Tramite le funzioni informatiche ed i servizi informatici necessari, l'AVEPA mette a disposizione del CAA:
 - a. apposite funzioni informatiche per la gestione dei mandati di cui all'articolo 3, che i CAA sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'articolo 14 del decreto del MIPAAF del 27 marzo 2008 e successive modifiche;
 - b. i dati relativi alle aziende per le quali essi eseguono i compiti di cui all'art. 2 del d.m. 27 marzo 2008, e successive modifiche, fermo restando che i dati stessi possono essere utilizzati dal CAA esclusivamente nei limiti del mandato conferito. L'AVEPA dà atto che la disponibilità di tali informazioni non costituisce momento iniziale di decorrenza di termini di qualsiasi natura a carico dei produttori interessati con particolare riferimento ai termini di impugnazione di eventuali provvedimenti di diniego, parziale e/o totale di istanze presentate per il tramite del CAA, che sono comunicati direttamente ai produttori interessati;
 - c. un sistema unico di tracciabilità delle sedi e degli operatori del CAA, con accesso riservato a tutela della riservatezza dei dati personali, da cui risultino le abilitazioni e i relativi titoli.
3. L'AVEPA si impegna a pianificare le proprie attività e ad adottare la modulistica e le disposizioni che il CAA è tenuto a rispettare in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

4. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, l'AVEPA si impegna a cooperare per l'attuazione dei seguenti servizi specifici:
 - a) convocazione di riunioni periodiche di coordinamento per la comunicazione delle novità amministrative e/o informatiche e relative alle attività delegate, oltre alla pubblicazione sul sito web dei manuali e delle procedure, dandone notifica al responsabile;
 - b) definizione e realizzazione di un programma di formazione degli operatori del CAA, relativo sia alle procedure informatiche gestite dall'AVEPA, sia alla formazione tecnico/amministrativa;
 - c) attivazione forme di consultazione periodica sulle tematiche da affrontare relative ai diversi settori trattati;
 - d) definizione delle modalità per lo scarto d'archivio delle istanze per le quali sono decorsi i termini di conservazione e trasmissione annuale dell'elenco di quelle per le quali si sono compiuti i termini previsti.
5. L' AVEPA pubblica e mantiene aggiornate sul proprio sito web le istruzioni operative per la costituzione, l'aggiornamento, la conservazione e la custodia del fascicolo aziendale.
6. L' AVEPA procede a definire gli adempimenti/controlli applicabili al CAA prima dell'avvio dei controlli stessi dandone evidenza ai soggetti delegati.
7. L' AVEPA non imputerà al CAA alcuna responsabilità se, per cause di forza maggiore o per cause ad esso non imputabili, si verifica l'interruzione del servizio in misura tale da pregiudicare gli adempimenti entro le scadenze previste. Per causa di forza maggiore si intende, ai sensi dell'art. 1218 cc, che l'eventuale inadempimento o ritardo del CAA è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
8. L'AVEPA si impegna ad erogare gli importi determinati come specificato al successivo art. 11, in relazione alle disponibilità di cassa, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 che ha riformato la contabilità regionale, secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota, a titolo di acconto fino al 70% entro il **30 settembre** dell'anno di competenza sulla base del numero di fascicoli in stato valido alla data del 30 giugno dell'anno solare di riferimento; qualora le risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione del Veneto non consentissero il rispetto della percentuale nei termini stabiliti, l'AVEPA potrà procedere, e sulla base dell'effettiva disponibilità di risorse, all'erogazione di un secondo acconto fino al limite del 70%;
 - b) il saldo entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di competenza, e comunque a conclusione delle verifiche annuali sulla gestione delle attività delegate.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

9. L'erogazione dei compensi a saldo è effettuata solo dopo aver acquisito la relazione annuale predisposta dal CAA sulla base del modello predisposto dall'AVEPA e degli esiti dei controlli sull'esercizio delle attività delegate di cui all'articolo 7, al netto delle eventuali penali contrattuali previste all'articolo 9.

Articolo 7

Controlli

1. Il CAA prende atto che le strutture operative ed i fascicoli dei produttori mandanti, intestatari di un fascicolo aziendale e/o richiedenti benefici, sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco disposti dalle diverse istituzioni e servizi dell'Unione Europea, dal MIPAAF, dall'Organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 9 del reg. (UE) 1306/2013, dalle Regioni e Province autonome, dall'Organismo di coordinamento e dagli Organismi pagatori in applicazione del SIGC, nonché da altri enti e società delegate al controllo da parte degli organismi sopra citati in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente ed in conformità di quanto previsto dalle procedure dell'AVEPA.
2. L'AVEPA sottopone a controllo a campione tutte le procedure messe in atto dal CAA, al fine di verificare la corretta gestione dei fascicoli aziendali, delle domande di aiuto e delle dichiarazioni rese in conformità a quanto disposto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché dai Manuali procedurali per i settori di cui all'allegato A2 "Settori di intervento" della presente convenzione. Il controllo ha lo scopo di verificare la regolarità delle attività poste in essere dal CAA (e dalle società di servizi convenzionate), nell'ottica di garantire che i benefici richiesti vengano concessi conformemente alla vigente normativa. L'elenco dei controlli viene individuato con apposito decreto del Direttore dell'Agenzia in relazione al dettaglio delle attività delegate ai CAA esplicitate nei Manuali procedurali di settore.
3. Una parte dei fascicoli potrà essere controllata anche senza preavviso ed altresì al di fuori delle percentuali di controllo previste per la supervisione delle attività delegate e sempre in orario di apertura delle SO del CAA.
4. Nel caso in cui ai controlli di cui al comma 2 partecipi anche la Regione, l'AVEPA garantisce la razionalizzazione delle azioni di controllo svolte. Al fine di garantire le attività di controllo l'AVEPA definisce specifiche disposizioni per il loro svolgimento, dando atto che ogni operazione di controllo effettuata deve risultare da apposita *checklist*.
5. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo emerga il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

27 marzo 2008 e successive modifiche, ovvero dei requisiti richiesti per essere parte della presente convenzione, è riconosciuta all'OP e/o alla Regione del Veneto, ognuno per la propria competenza, la facoltà di diffidare il CAA a regolarizzare la posizione della struttura operativa interessata entro il termine di trenta giorni, e comunque entro un periodo di tempo tale da garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalle norme comunitarie o nazionali. In caso di mancata regolarizzazione nei termini suddetti, se del caso, viene data comunicazione alla Regione competente affinché venga avviata la procedura di disabilitazione.

6. Qualora, in esito ai controlli di cui al presente articolo, siano rilevate irregolarità nella gestione di un procedimento delegato, ovvero siano formulate raccomandazioni, l'AVEPA segnala l'irregolarità indicando il tempo per la risoluzione, ove possibile.
7. Per i procedimenti di controllo amministrativo, sono stabiliti i seguenti presupposti:
 - a) l'unità oggetto di controllo è individuata in ogni singola struttura operativa del CAA. Il procedimento di controllo deve riguardare tutti i CAA delegati ai sensi del reg. (UE) 907/2014, sulla base di un campione estratto dall'OP, costruito secondo criteri casuali e di rischio dallo stesso individuati, tenendo anche presente la necessità di garantire la rappresentatività dell'intero territorio di competenza di ogni CAA;
 - b) il controllo deve essere effettuato su un numero rappresentativo di fascicoli movimentati dalla sede operativa del CAA (si rinvia all'art. 11, punto 2, per la definizione di "fascicoli movimentati");
 - c) il procedimento di controllo (svolgimento dei controlli ed eventuale procedura di contestazione) deve perfezionarsi entro l'anno successivo a quello di riferimento;
 - d) il procedimento di controllo ha per oggetto il riscontro di eventuali irregolarità nella gestione della documentazione del fascicolo aziendale e/o delle domande collegate; la verifica interessa sia la parte cartacea che la parte di implementazione informatica del dato, così come definito nelle circolari e manuale procedurali, anche in considerazione delle conseguenze che ne possano derivare per il mantenimento dei requisiti organizzativi e di funzionamento delle sedi operative del CAA.
8. L'AVEPA annualmente individua con apposito decreto i punti di controllo e le relative irregolarità, secondo le istruzioni operative di campagna e definisce un'apposita griglia di anomalie di diversa gravità. In caso di accertamento di irregolarità (tolte le irregolarità definite come non sanabili e comprensive delle mancate sottoscrizioni delle istanze da parte del produttore, nonché della mancanza del mandato o della sua sottoscrizione ovvero della scheda di validazione del fascicolo), il CAA è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della fattispecie segnalata. La regolarizzazione ha lo scopo di evitare, ove possibile, le ulteriori conseguenze a carico del

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

produttore, ma non serve a eliminare l'irregolarità a carico del CAA che non ha adempiuto secondo le modalità indicate nei manuali di settore.

Articolo 8

Procedura di controllo interno e

Modello organizzazione gestione e controllo (MOG) d.lgs. 231/2001

1. Il CAA garantisce l'adozione di una procedura di controllo interno, redatta conformemente ai principi stabiliti dall'Associazione italiana internal auditor e alle indicazioni dell'AVEPA
2. La procedura di controllo interno adottata dal CAA deve prevedere che almeno un terzo delle SO sia controllato annualmente nel corso degli anni di convenzione; per ogni sede dovrà essere selezionato il 20% dei fascicoli gestiti con il limite minimo di 1 per struttura ed il numero massimo di 20;
3. Il CAA individua gli uffici periferici da sottoporre a controllo attraverso un'analisi del rischio basata su elementi quantitativi (quali ad es. numero fascicoli aziendali, numero procedimenti, numero operatori, ecc.) e su elementi qualitativi (quali ad esempio risultanze di precedenti controlli, segnalazioni di irregolarità pervenute, ecc.), avendo cura di non selezionare gli uffici già controllati nei due anni precedenti.
4. Il CAA sottopone a controllo a campione le procedure svolte dagli uffici periferici per la gestione delle attività delegate dalla presente convenzione. La selezione del campione della procedura deve avvenire sulla base dei criteri di casualità e di rischio definiti dai CAA nella procedura di controllo.
5. Il CAA comunica lo stato di svolgimento dell'attività di controllo interno nell'ambito del resoconto annuale previsto dall'art. 5, punto 17, della presente convenzione.
6. Il CAA garantisce l'adozione del *Modello organizzazione gestione e controllo (MOG)* ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, e si impegna a comunicare all'AVEPA eventuali aggiornamenti dello stesso.
7. Il CAA dà atto della presenza dell'Organo di Vigilanza, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001 e della relazione annuale dallo stesso redatta, in occasione della trasmissione della relazione annuale prevista al punto 22 art. 5 della presente convenzione.

Articolo 9

Responsabilità e penali

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, le responsabilità derivanti dalla presente convenzione non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività delegate in forza della stessa convenzione nei confronti dei produttori mandanti e dell'AVEPA.

2. Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Il CAA è impegnato al rispetto dell'art. 1375 cc, la cui violazione, concretizzando la fattispecie di abuso del diritto, costituisce inadempimento contrattuale.
4. Qualora a seguito dei controlli di cui all'art. 7 e/o dell'Autorità giudiziaria, delle istituzioni comunitarie (Corte dei Conti Europea e Commissione Europea, OLAF), emergano irregolarità non sanabili o non sanate nei tempi previsti - nel caso in cui le stesse siano definitivamente accertate anche a seguito del contraddittorio con il CAA - nella singola struttura in misura superiore al 10% degli elementi (items) verificati, l'AVEPA propone l'attivazione della procedura della disabilitazione della stessa alla Regione competente; saranno inoltre disabilitati, per un periodo di sei mesi, i soggetti che operano nello sportello interessato e nessun compenso sarà erogato per i fascicoli gestiti dalla struttura interessata.
5. Nel caso in cui la procedura di cui sopra si chiuda con la richiesta di disattivazione dell'operatività per un numero di sedi operative, superiore al 30% (per i CAA che hanno più di sei sedi operative) ed al 50% (per i CAA che hanno meno di sei sedi operative) di quelle controllate con riferimento ad un singolo CAA firmatario della presente convenzione, l'AVEPA farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione dandone comunicazione alla Regione competente per il riconoscimento.
6. Qualora nell'ambito di controlli o indagini di Polizia Giudiziaria, delle istituzioni comunitarie (Corte dei Conti Europea e Commissione Europea, OLAF) a uno o più operatori del CAA e/o al responsabile di sede (assimilato, ai fini del presente articolo, agli operatori) siano personalmente contestate violazioni gravi e circostanziate di carattere penale, a cui segue l'avvio del relativo procedimento, nell'adempimento delle procedure di aggiornamento del fascicolo aziendale e/o di presentazione delle domande di contributo nazionale e/o comunitario, l'AVEPA procede alla sospensione cautelativa dell'utenza sul Sistema informativo dell'operatore coinvolto, con contestuale avviso al CAA di provvedere affinché la disattivazione non provochi disservizio ai mandanti.

La sospensione cautelativa dell'operatore comporta l'inserimento del nominativo di quest'ultimo in una *blacklist* con conseguente inibizione ad operare in qualsiasi CAA sul Sistema informativo. Nel caso di rinvio a giudizio o di condanna definitiva, l'AVEPA darà idonea informativa a tutti i CAA riconosciuti, al fine di non consentire al soggetto interessato di operare presso qualsiasi CAA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

L'AVEPA si obbliga a riattivare tempestivamente l'utenza del Sistema informativo dell'operatore sospeso e a rimuoverne il nominativo dalla *blacklist*, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di archiviazione e/o di qualsiasi altro provvedimento adottato in favore dello stesso dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa competente che escluda ogni responsabilità in merito alle contestazioni che hanno dato origine al provvedimento di sospensione.

7. L'accertamento delle violazioni di cui al precedente par. 6, nell'ambito della stessa sede operativa, su un numero di fascicoli superiori al 2% comporta la richiesta di chiusura della sede e il mancato riconoscimento del corrispettivo di cui all'art. 11 per tutti i fascicoli movimentati nella sede stessa. Se tali comportamenti sono constatati in un numero di sedi operative, superiore al 5% di quelle di competenza del CAA interessato si procederà all'avvio della procedura di risoluzione della presente convenzione.
8. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema informativo, l'AVEPA potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora all' AVEPA, in caso di comprovata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni in favore dell'AVEPA, del presente rapporto convenzionale.
9. Nel caso di violazioni commesse unilateralmente dal singolo operatore o dal responsabile di sede per suo interesse esclusivo e/o per sua elusione fraudolenta delle prescrizioni del MOG adottato dal CAA e dalle SO ai sensi del d.lgs. 231/2001, non sarà applicato nei confronti del CAA il procedimento sanzionatorio relativo laddove il CAA dimostri di avere diligentemente osservato il Modello Organizzativo e di avervi dato piena e rigorosa attuazione.
10. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, qualora l'AVEPA sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, la stessa provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all'articolo 5 del d.m. 27 marzo 2008, e successive modifiche fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
11. Qualora i Servizi della Commissione Europea adottino decisioni di correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi, a carico dell'AVEPA, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal CAA, AVEPA provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'art. 13, prestata dal CAA stesso, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
12. Nei casi previsti ai commi 4 e 6, l'OP-AVEPA si impegna, contestualmente all'insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso ogni utile difesa.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

13. Qualora al CAA, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d.m. 27 marzo 2008, venga revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione, dall'Organismo di coordinamento o dall' AVEPA, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulle garanzie assicurative.
14. Il mancato aggiornamento nel database regionale delle informazioni sugli operatori in servizio presso il CAA ai sensi dell'art. 5, punto 16, della presente convenzione, comporterà la sospensione temporanea dell'abilitazione agli applicativi gestionali sino a verifica dell'avvenuto aggiornamento del DB stesso;
15. L'accertamento da parte dell' AVEPA di attività svolte, per due anni consecutivi, da operatori del CAA su posizioni con le quali si configurano potenziali situazioni di conflitto di interessi (non risolte secondo le indicazioni inserite nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale), comporterà la sospensione temporanea dell'abilitazione agli applicativi gestionali per il periodo di 6 mesi e l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo spettante al CAA con riferimento ai fascicoli gestiti nella SO nella quale la situazione irregolare si è configurata.
16. La mancata presenza del referente tecnico, o di un suo delegato, ad almeno l'80% delle riunioni di coordinamento convocate dall'AVEPA, l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo spettante al CAA.
17. Il mancato riscontro di quanto previsto al paragrafo 10 art. 5 ovvero la non idoneità di quanto prodotto ovvero gli esiti dei controlli effettuati sull'effettiva implementazione delle misure di cui all'allegato A1, saranno contestati al CAA che avrà tre mesi per regolarizzare la sua posizione; il mancato adeguamento alle prescrizioni comporterà l'applicazione di penalità nella misura 5% sull'importo spettante al CAA.

Modalità di calcolo delle penalità economiche derivanti dall'accertamento di irregolarità; le penali contrattuali si determinano come riduzioni dell'importo dovuto al CAA, sulla base dell'indice percentuale di irregolarità degli elementi controllati. Alle irregolarità rilevate dall' AVEPA, si aggiungono anche le irregolarità accertate a seguito di segnalazioni provenienti dalle autorità di indagine e controllo unionali, nazionali e regionali nell'anno in cui sono comunicate all' AVEPA.

Definizioni e calcoli:

- **FP** = il numero dei fascicoli "pagabili" per i quali, ai sensi dell'art. 11 l'Organismo pagatore corrisponde il relativo corrispettivo unitario.
- **V** = il corrispettivo unitario di cui al punto precedente

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

- $T = V * FP$, ovvero l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità
- I = percentuale di irregolarità, calcolata come rapporto tra il numero degli elementi (c.d. "item") controllati che presentino irregolarità definitivamente accertate ed il numero totale di elementi controllati.
- R = Coefficiente per la riduzione a seguito della percentuale di irregolarità riscontrata
- $C = T * R$ compenso spettante dopo l'applicazione delle penali

Calcolo Penali:

In presenza di irregolarità il corrispettivo **C** è definito secondo il seguente calcolo:

- Se $I > 10\%$ allora $R = 0$, quindi $C = 0$, ovvero non vi è alcun compenso
- Se I è compreso tra >5 e $\leq 10\%$ allora $R = 0,90$, quindi si applica una penalità del 10%
- Se I è compreso tra >2 e $\leq 5\%$ allora $R = 0,97$, quindi si applica una penalità del 3%
- Se I è compreso tra >1 e $\leq 2\%$ $R = 0,98$ quindi si applica una penalità del 2%
- Se I è compreso tra $>0,5$ e $\leq 1\%$ $R = 0,99$, quindi si applica una penalità del 1%
- Se $I < 0,5\%$ oppure $= 0,5\%$ $R = 1$, ovvero non si applica alcuna penalità

Articolo 10

Durata

La presente Convenzione ha durata biennale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Articolo 11

Definizione dei corrispettivi

1. Le parti convengono che i fascicoli oggetto di pagamento sono quelli movimentati come definito al successivo punto 2 e gestiti dal CAA sulla base di un mandato attivo sottoscritto dal produttore.
2. Per fascicoli movimentati si intendono tutti i fascicoli con istanza di aiuto/contributo/attestazioni (domande) presentate nell'anno oggetto di controllo ed i fascicoli senza domande aiuto/contributo/attestazioni collegate ma il cui aggiornamento è funzionale alla produzione di istanze da parte di terzi, quali i fascicoli dei clienti dei contoterzisti per l'UMA.
3. Le risorse destinate a compensare le attività delegate derivano da stanziamenti regionali e dall'AGEA.
4. A fronte di tutte le attività di cui agli artt. 2 e 5 - svolte regolarmente in esecuzione della presente convenzione e dei relativi Manuali procedurali - l'AVEPA eroga un compenso unitario per fascicolo pari ad euro 37 IVA inclusa, nel rispetto dei massimali annuali.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

5. Il valore unitario per fascicolo di cui al punto 4 del presente articolo, potrà subire variazioni percentuali lineari in ragione della numerosità dei fascicoli movimentati alla data del 31 dicembre.
6. Lo stanziamento di ulteriori risorse da parte della Regione del Veneto - in particolare in sede di assestamento del bilancio sarà oggetto di apposito accordo integrativo della presente convenzione.
7. I massimali saranno stabiliti mediante apposito decreto di impegno delle risorse, sulla base dello stanziamento reso disponibile dalla Regione del Veneto e/o dell'AGEA.
8. L'importo spettante sullo stanziamento regionale è calcolato sulla base dell'importo unitario per fascicolo, di cui al punto 3 del presente articolo, moltiplicato per il numero di fascicoli movimentati dal CAA in base ad un mandato attivo
9. Lo stanziamento di ulteriori risorse da parte dell'AGEA sarà distribuito ai CAA sulla base dei criteri fissati dalla stessa per il calcolo degli importi.
10. Il conteggio dei fascicoli aziendali al fine del pagamento del saldo sarà effettuato alla data del 31 dicembre.

Articolo 12

Relazioni

Oltre alle relazioni e comunicazioni previste negli articoli precedenti, il CAA è tenuto a presentare all' AVEPA, su specifica richiesta, eventuali ulteriori relazioni sullo stato di attuazione delle attività affidate.

Articolo 13

Polizza assicurativa RC

1. Alla stipula della presente convenzione il CAA deve depositare presso l'AVEPA apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.m. 27 marzo 2008 e successive modifiche, al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività sia all' AVEPA che agli utenti del servizio. L'assicurazione deve prevedere la relativa copertura per i 24 mesi successivi alla cessazione del rapporto. L'importo minimo da assicurare è pari ad euro 2.065.827,60 (duemilionesessantacinquemilaottocentoventisette/60) eventualmente aumentabile così come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27 marzo 2008.
2. Il CAA, nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, del d.m. 27 marzo 2008 e successive modifiche, deve garantire, in ipotesi di eventi che provochino il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia prestata, immediata comunicazione all'AVEPA e l'immediato

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

reintegro della copertura minima di cui al comma 1, eventualmente aumentata ai sensi del medesimo.

3. La cauzione prestata ai sensi del precedente paragrafo dovrà avere validità iniziale almeno fino a 12 mesi successivi alla data di sottoscrizione.
4. Il CAA si impegna a presentare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo.

Articolo 14

Spese contrattuali

1. Le spese di bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del CAA.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 15

Codice di comportamento

1. L'AVEPA si riserva di integrare, estendere e/o modificare l'oggetto della presente convenzione, previo accordo tra le parti e mediante atti aggiuntivi, in caso di sopravvenute integrazioni della regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale che impongano nuove misure o che integrino o modifichino le precedenti.
2. Il CAA si impegna, sin d'ora, a recepire le suddette modifiche mediante sottoscrizione per accettazione della comunicazione dell'AVEPA.
3. L'AVEPA si riserva, inoltre, di modificare i Manuali procedurali attuativi della presente convenzione in relazione alla progressiva diffusione delle procedure telematiche nell'ambito della Pubblica amministrazione. Il CAA si impegna, sin d'ora, ad attivarsi per dare attuazione alle modifiche che saranno comunicate con tempestività da parte dell'AVEPA. In caso di mancato adeguamento AVEPA si riserva la facoltà di valutare l'applicazione di eventuali sanzioni, fino alla risoluzione della presente convenzione.
4. Il CAA assume, per i propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del dipendente pubblico, di cui al d.p.r. 62/2013, e del Codice etico e di comportamento dell'AVEPA, adottato con decreto n. 166 del 18 dicembre 2013 e ne dà adeguata informazione a ciascun collaboratore.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

Articolo 16

Recesso unilaterale e risoluzione

1. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere, almeno tre mesi prima della scadenza annuale della presente convenzione.
2. Il recesso unilaterale è altresì previsto per l'AVEPA ad ogni scadenza annuale, qualora siano intervenute o siano previste nuove o diverse disposizioni procedurali e organizzative nazionali dell'AGEA o di altri soggetti istituzionalmente competenti, che modifichino i contenuti e l'impostazione del fascicolo o delle domande di aiuto/dichiarazioni.
3. La facoltà di recesso del CAA è subordinata alla conclusione della gestione delle pratiche in corso ed alla messa a disposizione dell'AVEPA di tutta la documentazione acquisita.
4. La presente convenzione si intende risolta nel caso in cui sia revocato il riconoscimento dell'AVEPA, anche per singolo settore di intervento.
5. L'AVEPA, fatto salvo il riconoscimento ed il risarcimento dei danni a suo favore, potrà far valere la risoluzione di diritto del presente rapporto convenzionale nel caso di tentativi di illecito accesso al proprio sistema informativo.
6. In caso di mancato rispetto del requisito dell'acquisizione dei mille mandati alla data del 1° gennaio di ciascun anno di validità della convenzione, l'AVEPA potrà far valere la risoluzione di diritto della presente convenzione, come previsto dall'art. 4 paragrafo g) punto I.

Articolo 17

Clausola risolutiva espressa

La risoluzione di diritto della presente convenzione opera anche nel caso di accertamento di perdita dei requisiti prescritti dagli artt. 7 e 8 del Decreto MIPAAF 27 marzo 2008 per il CAA e per le società di servizio di cui si avvalga e con riferimento a queste ultime società, qualora per le medesime venga meno la condizione di essere interamente possedute dalle organizzazioni e associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali ai sensi dell'art. 12 del Decreto MIPAAF 27 marzo 2008.

Articolo 18

Controversie

Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dall'AVEPA, uno designato dal CAA, il terzo con funzione di Presidente,

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

designato di comune accordo tra le parti, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Nel caso in cui il tentativo di composizione bonaria non abbia esito positivo entro 60 giorni dal momento in cui una delle parti porti a conoscenza l'altra in forma scritta con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata di volersi avvalere di tale procedura, a conoscere di ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Articolo 19

Sicurezza protezione dei dati personali

Il CAA si impegna al rispetto di tutte le norme previste per il trattamento dei dati personali dei produttori mandatarî fornendoli solo all'autorità inquirente, ovvero su richiesta dell'AVEPA.

Il CAA si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre le 24 ore, all'AVEPA qualsiasi caso di violazione della sicurezza dei dati, intendendo con questo qualsiasi evento che può comportare accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Articolo 20

Responsabile del trattamento dei dati personali

I compiti delegati al CAA nell'ambito della presente convenzione implicano un trattamento di dati personali e di categorie particolari di dati personali di cui è titolare AVEPA, ai sensi delle normative vigenti sulla protezione dei dati personali più sopra richiamate.

Il CAA, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall'AVEPA nell'atto, già sottoscritto dalle parti, di designazione del CAA, quale responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR. Pertanto, il contenuto di detto atto s'intende pienamente confermato ed impregiudicato.

L'AVEPA ritiene confermati i soggetti precedentemente autorizzati quali altri responsabili di trattamento comunicati dal CAA con apposita richiesta, così come previsto dall'art. 28 comma 2 del GDPR. Il CAA accetta tale conferma da parte di AVEPA e si impegna a comunicare all'AVEPA eventuali modifiche o sostituzioni dei soggetti incaricati quali altri responsabili.

Qualora le parti non avessero già sottoscritto alcun atto di designazione a responsabile di trattamento, sarà cura delle stesse procedere, contestualmente alla stipula della presente convenzione, anche alla sottoscrizione di detta designazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

Articolo 21

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali

In relazione alle informazioni acquisite dall'AVEPA ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione, l'AVEPA tratterà i dati personali e le categorie speciali di tali dati nel rispetto del GDPR e delle norme vigenti; per ogni ulteriore specificazione si rinvia a quanto previsto dall'informativa pubblicata nel sito web istituzionale all' indirizzo <https://www.avepa.it/privacy> che il CAA dichiara di aver visionato.

_____ li, _____

Per l'Organismo pagatore

Per il CAA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma II, sono specificatamente approvati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Il CAA _____

_____ li, _____

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

**Allegato A1 - Misure di sicurezza del sistema informativo
(indicazioni da adottare per la sicurezza informatica
con riferimento alle Misure minime di sicurezza ed al GDPR)**

Con il presente allegato sono elencati alcuni accorgimenti di carattere organizzativo e tecnico-informatico che aumentano il livello di sicurezza nella gestione dei dati informatici indirizzati al Responsabile del CAA.

Formazione

- Partecipazione a specifiche sessioni di formazione per il personale relativamente all'utilizzo degli applicativi dell'AVEPA, alle indicazioni del presente allegato sulla sicurezza ed al GDPR (Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati).

Segnalazioni

- Segnalazione immediata all'AVEPA di eventuali rilevanti incidenti di sicurezza (account bloccato, furti, accessi non autorizzati, siti con finestre che si aprono casualmente, visualizzazioni di caratteri strani, sottrazione di dati, virus, comportamenti anomali in genere, ecc.). Segnalare a: servizi.informatici@avepa.it o al numero verde 800918230.

Inventario beni e procedure

- Tenere l'inventario dei beni che contengono dati (armadi, desktop, portatili ed eventuali server) utilizzati in attuazione alla convenzione con l'AVEPA e predisporre delle procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e le apparecchiature utilizzate (es. disciplinare accessi ai locali, attivazione e disattivazione degli account, disciplinare in ambito lavorativo l'accesso a siti non produttivi, procedure di business continuity, procedure di salvataggio dei dati, procedure di gestione degli archivi cartacei, manuale d'uso delle postazioni di lavoro etc.)

L'inventario dovrà riportare:

- per i PC: marca, modello, indicazione tipologia (portatile o fisso), anno acquisto, ufficio ubicazione, sistema operativo;
- per gli armadi: numero complessivo per stanza e ufficio ubicazione.

Gestione dei software

- Stilare un elenco dei software installati sulle postazioni di lavoro che devono essere non malevoli e con licenza ed eseguire verifiche periodiche
- Divieto agli utenti di usare software non attinenti all'attività lavorativa - come i software per lo scambio peer to peer (Torrent, Emule, ecc.) ed altri applicativi non produttivi, fatti salvi i necessari collegamenti con altre PA (siti ufficiali, la posta elettronica, la PEC, il MIPAAF...) e software

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

produttivi interni che necessitano di connessione ad Internet, mentre si utilizzano in contemporanea gli applicativi dell'AVEPA.

- Valutare la possibilità da parte dell'AVEPA di eseguire da remoto i controlli delle postazioni, previo accordo e con la presenza dell'operatore.

Amministratori dei sistemi

- Definire l'elenco dei responsabili dell'amministrazione dei sistemi; nel caso in cui l'organizzazione preveda un unico amministratore, far sì che gli utenti non usino, nel lavoro normale, account amministrativi, ma con privilegi inferiori.
- Usare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi.

Postazione di lavoro

- Ogni dipendente è responsabile dell'utilizzo corretto della sua postazione di lavoro.
- Utilizzo del PC solo per lavoro (evitando ad esempio di andare su siti non produttivi, di installare software non affidabili quali videogiochi, lotterie...etc.), mentre si utilizzano in contemporanea gli applicativi dell'AVEPA.
- Utilizzo di un sistema operativo supportato ed aggiornato con le patch di sicurezza suggerite, una volta testate.
- Utilizzo di un antivirus/antimalware aggiornato (con aggiornamento giornaliero delle definizioni dei virus) installato in ogni PC, con l'attivazione di tutte le funzionalità comprese quelle di firewall e di intrusion detection.
- Protezione dell'accesso di ogni PC con login/password associata all'utente (e non banale), segreta e non condivisa con nessuno.
- Blocco automatico della sessione in caso di allontanamento momentaneo dalla postazione di lavoro (lock screen), mediante attivazione del salvaschermo con password.
- Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.
- Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica
- Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.

Protezione dei dispositivi esterni

- Limitare l'uso dei dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali (es. chiavette usb).
- Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili (es. eseguibili dentro le chiavette usb).
- Abilitare la scansione rapida antivirus all'inserimento di un supporto removibile.
- Non permettere ad estranei di collegare chiavette o supporti removibili al computer.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

Navigazione Internet e dei servizi correlati

- Utilizzare Internet solo per lavoro (evitando ad esempio di andare su siti non produttivi, di installare software non affidabili quali videogiochi, lotterie...etc.), mentre si utilizzano in contemporanea gli applicativi dell'AVEPA.
- Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam.

Copie di salvataggio

Nel caso in cui l'attività non si limiti all'utilizzo dei soli applicativi web dell'AVEPA, ma preveda anche l'utilizzo di strumenti di memorizzazione locale:

- effettuare con cadenza adeguata, almeno settimanalmente, una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema;
- assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti o mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel cloud;
- assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.

Privacy e protezione dei dati personali

- Non rivelare e proteggere i dati personali e sensibili (opinioni politiche, iscrizione a sindacati, convinzioni religiose, abitudini sessuali, dati giudiziari...) di una persona fisica.
- Non condividere gli account personali.
- Non utilizzare gli account di altri.

Documenti cartacei

- Per la protezione dei dati cartacei si raccomanda di evitare di lasciare stampe e documenti a vista, o facilmente consultabili o sottraibili, e di recuperare le stampe dalla stampante.
- Utilizzare armadi chiusi a chiave per la conservazione dei documenti.
- Scrivania pulita: non lasciare, a fine lavoro o durante le pause, documenti incustoditi sulla scrivania che possano contenere dati personali e/o sensibili.
- Scrivania pulita: non appendere le password di accesso ai sistemi vicino alla scrivania; non lasciare password di accesso ai sistemi scritte entro calendari o agende lasciati abbandonati sulla scrivania.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

Allegato A2 - “Settori di intervento”

SETTORE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Fascicolo aziendale	DPR 503/1999 DGRV 3758/2004 DGRV 2199/2005 DGRV 4098/2005 DGRV 1315/2006 Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, “Definizione modalità operative per l'aggiornamento del catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli...” DM MIPAAF 162 del 12.01.2015 DM MIPAAF 1922 del 20.03.2015 Decreto AVEPA di approvazione Manuale e/o procedure DM 6513 del 18.11.2014 Circolare AGEA prot. ACIU.2018.99157 del 20.12.2018 e ss.mm.ii. D.lgs. 159/2011 e smi Circolare AGEA prot. 76178 del 03.10.2019 e ss.mm.ii.
Regime di pagamento unico (RPU)	Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii Reg. (UE) 1307/2013 e ss.mm.ii Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii Reg. (UE) 639/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 640/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 807/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 808/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 809/2014 e ss.mm.ii Decreti ministeriali Circolari AGEA Decreto AVEPA di approvazione Manuali e/o procedure
PSR 2014-2020 Misura 08 Trascinamenti (ex misura 221, 223 misura 8 e reg. (CEE) 2080/1992) Misura 10 Pagamenti agro-climatico ambientali Misura 11 Agricoltura biologica Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Trascinamenti misure superficie programmazione precedente (ex misura 6, ex misura 214)	Reg. (UE) 1303/2013 Reg. (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii Reg. (UE) 1306/2013 e ss.mm.ii Reg. (UE) 1307/2013 e ss.mm.ii Reg. (UE) 1310/2013 e ss.mm.ii Reg. (UE) 639/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 640/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 641/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 807/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 808/2014 e ss.mm.ii Reg. (UE) 809/2014 e ss.mm.ii DGRV: Nuovi indirizzi procedurali regionali DGRV: bandi apertura termini DGRV: riduzioni/sanzioni Decreto AVEPA di approvazione Manuali e/o procedure

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
 Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
 Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013

<p>Settore vitivinicolo</p> <p>1. Dichiarazione di vendemmia, denuncia uve e produzione vinicola</p> <p>2. Aggiornamento Schedario viticolo ai sensi della DGR 2257/2003 e della DGR 291/2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Estirpo, comunicazione inizio lavori ● Estirpo, comunicazione fine lavori ● Reimpianto anticipato, comunicazione iniziale ● Reimpianto anticipato, comunicazione fine lavori estirpo ● Reimpianto anticipato, comunicazione fine lavori impianto ● Fine lavori impianto ● Modifica schedario ● Estirpo - richiesta autorizzazione 	<p>Reg. (UE) 1308/2013 Reg. (UE) 2018/273 Reg. (UE) 2018/274 Legge 12 dicembre 2016, n. 238 DM 16/12/2010 DM 12272/2015 DM 7701/2019 DGRV 2257/2003 DGRV 291/2010 Decreti AVEPA di approvazione Manuali e/o procedure</p>
<p>Gestione delle domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato</p>	<p>D.lgs. 504/1995 DM MIPAAF 454 del 14.12.2001 DGR indirizzi regionali DGRV 582/2016 Decreto AVEPA di approvazione Manuale e/o procedure</p>
<p>Imprenditore agricolo professionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Riconoscimento qualifica I.A.P. ● Rilascio attestazione e registrazione 	<p>D.lgs. 99/2004 DGRV 2112/2011 DGRV 2113/2011 DGRV 1227/2012 DGRV 2293/2013 DGRV 679/2017 DGRV 1450/2019 Decreti AVEPA di approvazione e modifica del Manuale e/o procedure</p>
<p>Certificazione, abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (stampa e consegna del certificato attivo ad avvenute implementazioni informatiche regionali)</p>	<p>D.lgs. 150/2012 DM 22/01/2014 DGR 2136//2014 DGR 801/2015</p>

Imposta di bollo assolta in modo virtuale art. 15 DPR n. 642/1972
Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Dir. prov.le Padova
Ufficio territoriale Padova1 n. 29991 del 14/03/2013